CNDCEC - CNDCEC

Prot. 9722 del 25/08/2020 - Uscita

Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale



CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

II Presidente

MM/COO/cr

Roma, 25 agosto 2020

Spett. le Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Pavia Strada Nuova, n. 86 27100 Pavia

<u>Inviato a mezzo e-mail</u>

Oggetto: P.O. 104/2020 - Richiesta informazioni procedimento disciplinare

Con riferimento al Vostro quesito (prot. C.n.d.c.e.c. n. 9185 del 31/07/2020), con il quale si domanda quale sia la tempistica che decorre dal deposito di esposti/segnalazioni da parte dell'esponente, all'istruttoria del procedimento disciplinare da parte del Consiglio/Collegio di Disciplina, si osserva al riguardo quanto segue.

A seguito del deposito o della ricezione di un esposto/segnalazione a carico di un professionista, il Consiglio o il Collegio di Disciplina, al quale l'esposto sia stato assegnato, ha l'onere di iniziare l'attività propedeutica all'esercizio dell'azione disciplinare, come previsto dall'art. 7 del Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale, che infatti dispone, al comma 6: "Dopo il ricevimento di un esposto, ovvero dopo l'assunzione di una iniziativa d'ufficio e prima di provvedere all'apertura formale del procedimento disciplinare a carico di un iscritto all'Ordine, il Consiglio o il Collegio di Disciplina può nominare un relatore, invita l'interessato a prendere visione degli atti che lo riguardano e a fornire i chiarimenti più opportuni in ordine ai fatti denunciati, fissando un termine non inferiore a cinque giorni per il deposito di documenti e/o memorie".

La fase preliminare del procedimento si conclude o con l'archiviazione della notizia o con l'apertura del procedimento disciplinare, ai sensi dell'art. 7, comma 7, del Regolamento.

Premesso quanto sopra, si precisa che non c'è un termine specifico da quando il Consiglio o il Collegio di Disciplina ricevono l'esposto fino a quando si svolga la fase istruttoria del procedimento disciplinare, atteso che lo svolgimento della fase propedeutica alla apertura non prevede tempi definiti, fatta eccezione per il termine non inferiore ai cinque giorni concessi al professionista per il deposito di eventuali documenti e/o memorie, tenuto conto altresì della circostanza che la fase pre-istruttoria potrebbe concludersi con l'archiviazione immediata del procedimento.

Qualora invece, all'esito della fase propedeutica, il Consiglio o il Collegio di Disciplina deliberi di aprire il procedimento disciplinare, si rappresenta che la pendenza del medesimo è determinata dalla notifica della delibera di apertura del procedimento, che deve essere notificata con spedizione entro 60 giorni a mezzo pec o lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante ufficiale giudiziario all'iscritto incolpato e comunicata ai soggetti di cui all'art. 7, comma 2 e all'art. 26 del Regolamento e al Consiglio

CNDCEC - CNDCEC

Prot. 9722 del 25/08/2020 - Uscita

Impronta informatica: 3eebc4248bc0804a9ee0db4ef489bb7813644e457d3109a84dc713f412898026

Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

dell'Ordine. Il procedimento disciplinare, salvo sospensione o interruzione dei termini, deve essere concluso entro diciotto mesi dalla avvenuta notifica di apertura del procedimento (art. 9, comma 5, del Regolamento).

Si rappresenta infine che, solo qualora il Consiglio o il Collegio di Disciplina abbia necessità di prorogare la fase istruttoria, autorizzando ulteriori accertamenti istruttori, il procedimento disciplinare potrà concludersi "anche oltre il termine dei diciotto mesi, ma comunque entro il termine massimo improrogabile di trenta mesi, salvo quanto disposto dall'art. 21" (art. 9, comma 6, del Regolamento).

Con i migliori saluti

Massimo Miani

2/2